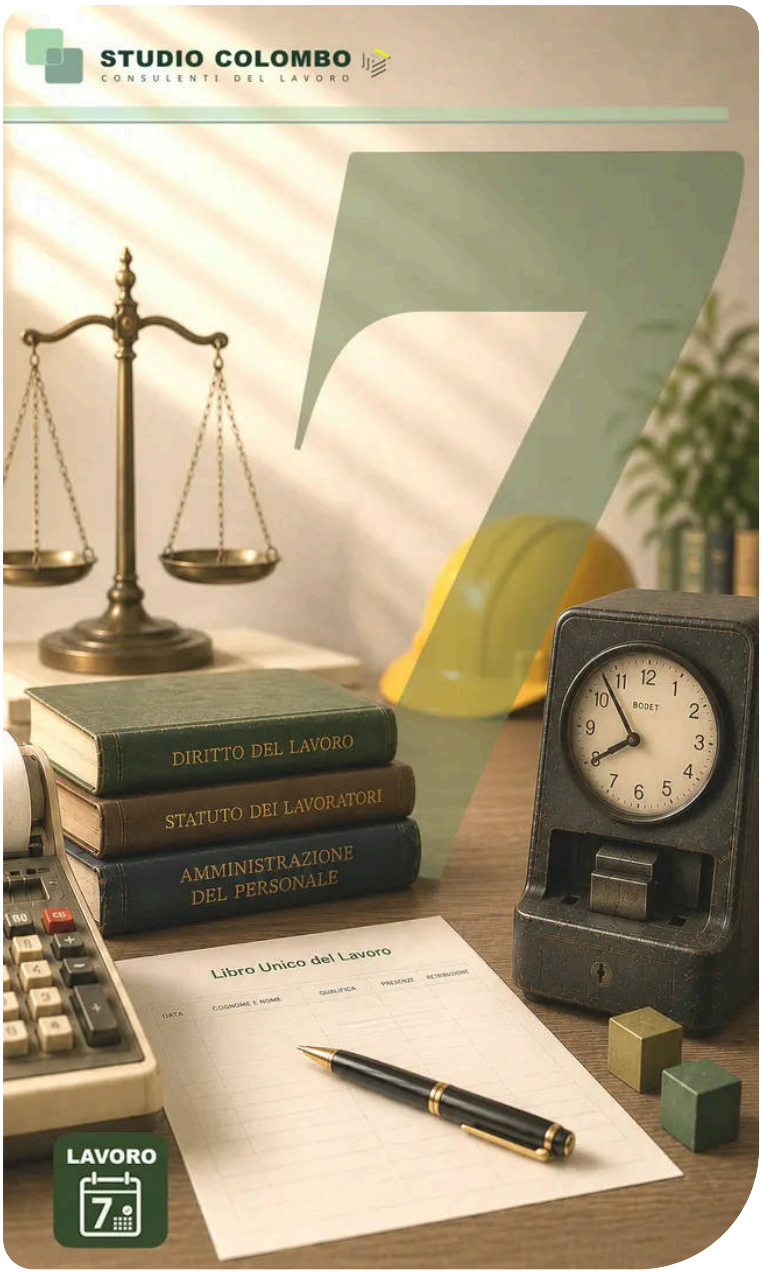


LAVORO 7

LA SETTIMANA IN SINTESI

Settimana XLV • 2026

Lunedì 9 novembre 2026

IN QUESTO NUMERO

01 **Sicurezza sul lavoro: formazione dei neoassunti fin dal primo giorno**

02 **Patente a crediti: disponibili nuovi requisiti per i crediti aggiuntivi**



01 SICUREZZA SUL LAVORO: FORMAZIONE DEI NEOASSUNTI FIN DAL PRIMO GIORNO

La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza deve essere assicurata in occasione dell'assunzione, prima dell'assegnazione alle mansioni, senza attendere un generico termine di 60 giorni. Lo chiarisce l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, che fornisce indicazioni al personale ispettivo anche alla luce dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Il precedente Accordo del 21 dicembre 2011 contemplava, in determinate condizioni, il completamento del percorso entro 60 giorni. Tale previsione, spesso interpretata erroneamente come possibilità di rinviare persino l'avvio della formazione, non è stata riprodotta nel nuovo Accordo.

Una disciplina particolare riguarda le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: formazione e addestramento specifico, ove previsto, possono essere completati entro 30 giorni dall'assunzione o dall'inizio dell'utilizzazione in somministrazione. Il percorso deve però essere avviato tempestivamente e il lavoratore deve essere preventivamente informato sui rischi. In caso di controllo, l'azienda deve poter documentare almeno le iniziative assunte, ad esempio la prenotazione dei corsi con data certa.

La nota aggiorna inoltre le istruzioni sulla revoca della sospensione dell'attività per lavoro irregolare: la formazione deve essere programmata per concludersi nel più breve tempo possibile, senza ricorrere automaticamente al vecchio riferimento dei 60 giorni.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

↗ Riferimenti: art. 37, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; INL, nota n. 2377 del 27 ottobre 2026; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, rep. n. 59/CSR; art. 1-bis, D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025.

02 PATENTE A CREDITI: DISPONIBILI NUOVI REQUISITI PER I CREDITI AGGIUNTIVI



Dal 2 novembre 2026 le imprese e i lavoratori autonomi titolari della patente a crediti possono dichiarare, anche tramite un delegato, ulteriori requisiti per ottenere i crediti aggiuntivi previsti dalla disciplina vigente. La novità è comunicata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con avviso pubblicato nella stessa data.

Le nuove dichiarazioni riguardano i requisiti individuati ai numeri 8, 17, 23 e 25 dell'Allegato al D.M. 18 settembre 2024, n. 132. Tra quelli interessati figurano la qualifica di Mastro Formatore Artigiano, il riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile o Edilcassa per la denuncia di operai in forza da oltre 18 mesi e la certificazione del regolamento interno delle società cooperative.

Le aziende interessate possono verificare il possesso dei requisiti e procedere alla dichiarazione attraverso i servizi INL dedicati alla patente a crediti.

Fonte: https://www.ispettorato.gov.it/2026/11/02/patente-a-crediti-disponibili-nuovi-requisiti/

↗ Riferimenti: art. 27, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; art. 5 e Allegato, D.M. 18 settembre 2024, n. 132; INL, avviso 2 novembre 2026.

Lo sapevi che...

Nel turismo e nella ristorazione il termine di 30 giorni per completare la formazione non equivale a un esonero: il percorso deve essere avviato tempestivamente. È opportuno conservare prenotazioni dei corsi e comunicazioni con il soggetto formatore, anche per documentare le iniziative assunte.

INL, nota n. 2377 del 27 ottobre 2026

LAVORO 7 è il riepilogo settimanale dello Studio Colombo dedicato alle principali novità in materia di lavoro, previdenza e amministrazione del personale.

Le notizie riportate hanno finalità informativa e non sostituiscono la consulenza professionale nei singoli casi concreti.

Lo Studio resta a disposizione per valutare l'impatto delle novità richiamate sulle singole realtà aziendali.

Cordialmente,

Studio Colombo